

## TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E CONTRASTO ALLA PIRATERIA ONLINE

Il provvedimento, approvato dalla Camera all'unanimità, è frutto dell'accorpamento di due proposte di legge dell'attuale maggioranza, il cui **testo unificato**, però, **recepisce il lungo lavoro svolto nella scorsa legislatura** nelle commissioni competenti e interrotto dalla fine anticipata della legislatura.

Contiene **due principi** che il Pd reputa importanti:

- **la tutela della proprietà intellettuale** e del diritto d'autore;
- **la centralità e la rilevanza della creatività culturale.**

Quelle contenute nel testo unificato sono **misure che il Partito democratico ritiene opportune e dovereose**, perché dirette a contrastare la pirateria online, che arreca danni agli autori, agli operatori, ai protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo dal vivo e dello sport.

La stima del **fatturato perso** a causa dalla pirateria è stimata in circa **1,7 miliardi di euro**. Il danno che si riverbera su tutta l'economia nazionale è quantificato, **in termini di mancato Pil, in circa 700 milioni** di euro; oltre 300 milioni di mancate entrate fiscali per lo Stato, che potrebbero essere destinati in servizi per la collettività. In termini di occupazione si calcola che siano **migliaia i posti di lavoro messi a rischio** dalla pirateria online.

Irene Manzi, capogruppo Pd in Commissione Cultura, intervenendo durante la discussione generale, ha sottolineato che “è necessario mettere in campo una **strategia multilivello**. Servono le azioni cautelari che il provvedimento disciplina, le azioni repressive, ma ancora di più sono necessarie le **azioni di prevenzione**, che debbono essere compiute a monte. Infatti, senza una prevenzione, senza una reale **consapevolezza della gravità di questo fenomeno, le stesse sanzioni** che sono previste rischiano di arrivare tardi e di **non essere** sufficientemente **efficaci**. (...) Il cuore di questo provvedimento, **la parte più importante**, è proprio quell'**articolo 5** che **punta ad assegnare al ministero della Cultura un compito importante**. Noi riteniamo che in questa azione debba essere **coinvolto più attivamente anche il ministero dell'Istruzione e del Merito**. Le **campagne educative** rivolte al pubblico, giovane e meno giovane, dovrebbero essere tutte **incentrate sul rispetto del lavoro creativo**, perché fare film e raccontare grandi storie coinvolge migliaia di persone, dai registi più acclamati, ai membri dei set meno conosciuti ma importanti ed essenziali allo stesso modo. (...) **Scegliere l'offerta illegale va a penalizzare** proprio quei professionisti – **soprattutto quelli meno noti** – che quotidianamente vivono di quel lavoro creativo, e che vanno rispettati e protetti. **La rete non può essere uno spazio dove domina soltanto la legge del più forte**. È uno spazio in cui devono esserci delle regole e in cui devono essere

*riconosciuti i diritti. Il compito delle istituzioni è proprio quello di favorire il passaggio dalla legge del più forte allo Stato di diritto. È uno spazio con una **dimensione spesso transnazionale**. La rottura tra Meta e Siae di questi giorni lo dimostra. La normativa, in attuazione della direttiva europea del 2019 sul mercato unico digitale, ha previsto che gli autori di contenuti originali abbiano diritto a un equo compenso per la diffusione dei loro testi nel web e, anche grazie all'intermediazione dell'Agcom, la possibilità per gli editori di chiedere a queste grandi piattaforme un compenso. Chiediamo al governo di impegnarsi per il recupero di un accordo”.*

*Il Partito democratico ritiene fondamentale, in fase di attuazione del provvedimento, coinvolgere tutti gli operatori del settore – i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori dei motori di ricerca, i titolari dei diritti – perché, senza il pieno coinvolgimento di tutto il sistema, la norma, condivisibile nei temi e nei contenuti, rischia di essere inefficace e non operativa.*

*In Aula abbiamo quindi votato a favore di questo provvedimento, perché – come evidenziato da [Mauro Berruto in dichiarazione di voto](#) – “crediamo che sia un buon testo e che abbia contribuito a migliorarlo il lavoro delle Commissioni, così come sempre dovrebbe essere. (...) Votiamo a favore perché riteniamo giusto, anzi, doveroso, difendere il valore del lavoro creativo; difendere il diritto d'autore e riconoscerlo nella sua applicazione concreta in tutti gli ambiti: i libri, i giornali, il cinema, la televisione, il teatro, gli eventi musicali e gli eventi sportivi. Vogliamo tutelare e difendere i lavoratori e le lavoratrici del mondo della cultura. (...) Una legge efficace, che possa agire in maniera tempestiva contro la pirateria, è prima di tutto un modo per dare dignità e tutela a settori che, già storicamente esposti alla fragilità del sistema, lo sono stati ancora di più con la pandemia. La pirateria altro non è che un sistema illegale che alimenta profondamente gli affari non solo di imprenditori della furbizia, chiamiamoli così, ma spesso della criminalità organizzata”.*

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del [testo unificato](#) “Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi” [AC 217-648](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnato alle Commissioni riunite VII Cultura e IX Trasporti.*

## **SINTESI DEL CONTENUTO**

**L'ARTICOLO 1** stabilisce che – in attuazione degli articoli 41 e 42 della **Costituzione**, dell'articolo 17 della **Carta** dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella **Convenzione** sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali – la **Repubblica**:

- **riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale** in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale;

- **tutela il diritto d'autore** come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
- **assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno**, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- prevede opportune **forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete**, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- salvaguarda i **diritti alla segretezza delle comunicazioni**, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- **garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione**, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

**L'ARTICOLO 2 attribuisce** all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di **disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente**, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.

Nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti **trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento**, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, **l'AGCOM ordina** ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di **disabilitare l'accesso** ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, **adottando a tal fine un provvedimento cautelare abbreviato, senza contraddittorio**.

**È l'AGCOM stessa**, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, **a disciplinare il relativo procedimento cautelare abbreviato**, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.

Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o dell'instradamento del traffico di rete si trovi **all'interno dell'UE, l'AGCOM può prevedere partenariati** con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo.

Nel caso in cui, invece, l'indirizzo IP si trovi **al di fuori del territorio dell'UE, l'AGCOM è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List** stilata annualmente dalla Commissione europea (comma 5-bis).

**L'AGCOM provvede, altresì, a trasmettere alla Procura** della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti cui tali provvedimenti sono stati notificati.

**L'ARTICOLO 3** dispone che **chiunque abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo**, in tutto o in parte, **di un'opera** cinematografica, audiovisiva o editoriale, o effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, **è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.**

**L'ARTICOLO 4** è stato soppresso durante la discussione in Assemblea. Consentiva all'autorità giudiziaria il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati con le condotte illecite, a tal fine abilitando la medesima autorità giudiziaria all'indagine presso banche, fornitori di servizi di pagamento e società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche all'estero.

**L'ARTICOLO 5** è dedicato alle **campagne di comunicazione e sensibilizzazione**. In particolare, si prevede che il **ministero della Cultura**, d'intesa tra gli altri con la Presidenza del Consiglio dei ministri e in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative, **organizzi specifiche campagne** di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico **sul valore della proprietà intellettuale** e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Il comma 2 precisa che, nell'ambito di tali iniziative, possono essere organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle **istituzioni scolastiche** secondarie.

**L'ARTICOLO 6** prevede sanzioni amministrative in caso di inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM.

**L'ARTICOLO 7** prevede, **entro 60 giorni dall'entrata** in vigore della legge, una **modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore** sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa. Si prevede inoltre che, **entro 30 giorni dall'entrata** in vigore della legge, **l'AGCOM**, in collaborazione con l'ACN - Agenzia per la cybersicurezza nazionale, **convochi un tavolo tecnico con gli operatori**, con il compito di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilitazioni previste nell'articolo 2.

**L'ARTICOLO 8**, per far fronte ai costi amministrativi e finanziari aggiuntivi dell'AGCM, prevede l'aumento di 1 milione di euro del contributo a carico degli operatori, di cui all'art. 1, co. 66 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).